



Comune  
di Verona



36/20

Il Sindaco



**Comune  
di Verona**



c) rispettare, per gli ambiti di competenza comunale, gli obblighi assunti in sede comunitaria (v. artt. 130 R ss. del Trattato) o con le convenzioni internazionali UNESCO (v. *Corte Cost.*, 12 dicembre 1991, n. 464; 25 luglio 1984, n. 223; 23 luglio 1980, n. 123, *sul rilievo degli interessi statali, «anche nelle materie trasferite o delegate alle Regioni, attinenti ai rapporti internazionali»*, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 616 del 1977 e Consiglio di Stato, *adunanza plenaria - Sentenza 14 dicembre 2001 n. 9*);

– Nell'ambito del Centro Storico cittadino, in attuazione del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono normalmente rilasciate concessioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o di uso pubblico, onerose o gratuite secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale, e di durata connessa ai lavori edili cui sono pertinenti;

Esaminato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l'art. 10, comma 4, che dispone:” *Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.*”

Considerato che ai sensi dell'art. 50, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, anche mediante l'emanazione di direttive;

Ritenuto opportuno definire con un apposito provvedimento le ragioni di tutela del decoro cittadino che devono essere obbligatoriamente esaminate nell'istruttoria, nella concessione e nell'esercizio dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico con cantieri edili da collocarsi nell'ambito del centro storico di Verona.

Su proposta della Direzione dell'Area Gestione del Territorio, che ne attesta la regolarità tecnica;

### **DISPONE QUANTO SEGUE**

1. Le istanze per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico ricadenti nel centro storico di Verona, ed in particolare quelle ricadenti in luoghi sottoposti a tutela culturale e paesaggistico - ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e/o facenti parte dei principali itinerari turistici, devono essere puntualmente motivate e documentate in ordine:
  - a) Alle dimensioni dell'area di occupazione ed alle modalità di allestimento e gestione (*layout* di cantiere) ed alla durata in relazione alle esigenze effettive di cantiere (cronoprogramma *Gantt* di cantiere);
  - b) Alla previsione di utilizzo di materiali e strutture di servizio (es. bagni chimici, ecc.) che non risultino contrastanti con le esigenze di decoro estetico del sito; nel caso non possano essere utilizzate strutture esteticamente coerenti con il decoro del sito per ragioni tecniche o antifortunistiche, gli elementi di maggior impatto visivo dovranno



essere appositamente schermati o posti in posizione defilata rispetto ai coni visuali di pregio dei monumenti e degli edifici di pregio storico;

2. L'istruttoria e l'atto di concessione dovranno accuratamente accertare il contemperamento, nella concessione degli spazi pubblici, tra il diritto d'iniziativa economica e gli interessi pubblici riferibili in particolare alla tutela culturale, storica e paesaggistica del centro storico di Verona, con particolare riferimento ai coni visuali relativi ai monumenti ed agli edifici di pregio storico; ciò dovrà avvenire mediante:
- a) La verifica di coerenza tra la superficie di occupazione richiesta, le modalità di allestimento e gestione ed il *layout* di cantiere;
  - b) La verifica di coerenza tra il tempo di occupazione richiesto (ed eventuali proroghe) con il cronoprogramma (*Gantt*) del cantiere medesimo;
  - c) Il divieto di utilizzare l'area concessa per deposito o parcheggio temporaneo o permanente di materiali, automezzi o attrezzature che non siano direttamente e strettamente connesse o pertinenti ai lavori in atto nel cantiere, come individuati nel "*layout di cantiere*" o altro documento allegato all'istanza;
  - d) L'inserimento nei provvedimenti abilitativi di prescrizioni in merito alla scelta ed all'utilizzo di materiali di allestimento ed alla collocazione di strutture di servizio (es. bagni chimici, ecc.) affinché il cantiere non contrasti con le esigenze di decoro estetico del sito; nel caso non possano essere utilizzati allestimenti o strutture esteticamente coerenti con il decoro del sito per ragioni tecniche o di tutela della sicurezza ed igiene dei lavoratori, gli elementi di maggior impatto visivo dovranno essere adeguatamente schermati o posti in posizione defilata rispetto ai principali coni visuali dei percorsi di accesso ai monumenti ed agli edifici di pregio storico;

Restano fatte salve le disposizioni e gli eventuali ulteriori titoli abilitativi richiesti dal Decreto Legislativo n. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* – e dai provvedimenti di attuazione.

Copia del presente atto verrà inviato alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona, per opportuna conoscenza e pubblicato all'albo Comunale.

Flavio Tosi